



Comune di Alassio

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio 2.6

Ufficio Gare e Appalti

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA LORETO

DISCIPLINARE DI GARA

CIG 7119479BEB

CUP E47E17000020004

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Alassio bandisce, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 15/06/2017 e della determinazione dirigenziale n. /2017 del 2017, una procedura aperta con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt.23 (*Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi*), 157 (*Altri incarichi di progettazione e connessi*), comma 1 e 95, comma 3, lett. b) (*Criteri di aggiudicazione dell'appalto*) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione finalizzata alla realizzazione del nuovo Polo Scolastico di Via Loreto.

ART.2 - IMPORTO STIMATO DEI LAVORI E IMPORTO A BASE DI GARA DELL'APPALTO

L'importo stimato dei lavori, desunto dal Documento Preliminare alla Progettazione allegato al presente disciplinare, per i quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto della presente gara è pari ad **€. 2.800.000 al netto dell'IVA** distinti nelle classi e categorie specificate nella seguente tabella:

Tariffa DM 2016 (ex 143/2013)		Importo
Classe	Categoria	
E.08	Edilizia	€.206.672,30

L'ammontare complessivo del presente appalto, calcolato ai sensi del DM 17.06.2016 (e nel rispetto di quanto previsto dall'art.9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, così come ulteriormente modificato dall'art.5 della Legge n.134/2012) è pari a **€ 206.672,30=.** (al netto dell'Inarcassa 4% e dell'Iva al 22%), così articolati:

- Studio di fattibilità tecnica ed economica: € 31.532,42=. (al netto di Inarcassa 4% e dell'IVA al 22%);
- Progettazione definitiva: € 93.179,99 =. (al netto di Inarcassa 4% e dell'IVA al 22%);
- Progettazione esecutiva: € 61.478,89 =. (al netto di Inarcassa 4% e dell'IVA al 22%);
- Spese e oneri accessori: € .20.481,04 =. (al netto di Inarcassa 4% e dell'IVA al 22%).

Ai sensi e per gli effetti dell'art.26, comma 3-bis del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., si attesta che i costi per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a € 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali, senza possibilità di aumento in relazione a quanto sopra riportato. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti gli spostamenti per l'espletamento delle prestazioni richieste, sino alla completa ed esaustiva conclusione della procedura.

Le attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte sia presso la sede dell'aggiudicatario del presente appalto.

Ai fini della determinazione della base d'asta si rinvia al DPP allegato.

ART.3 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DA AFFIDARE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere svolte nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- Progetto di fattibilità tecnica ed economica: 30 giorni naturali e consecutivi dalla aggiudicazione definitiva;
- Progetto definitivo: 40 giorni naturali e consecutivi dall'approvazione della fattibilità tecnico economica;
- Progetto esecutivo: 30 giorni naturali e consecutivi dall'approvazione del progetto definitivo;

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica e quello definitivo, a cura del Progettista, dovranno essere sottoposti ai preventivi pareri degli enti ed organi competenti. E' onere del Progettista predisporre tutti i richiesti elaborati, nelle copie necessarie, e intrattenere i relativi rapporti al fine del sollecito ottenimento degli atti abilitativi.

I tre livelli di progettazione dovranno essere in ogni caso completi di quanto necessari, ai sensi di leggi e regolamenti vigenti all'epoca dell'appalto, all'espletamento delle procedure per il regolare affidamento dei lavori.

E' compito del Progettista, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti. L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese. Nel caso in cui le progettazioni fossero respinte per difetto nello studio o inattendibilità tecnico-economica all'affidatario non sarà dovuto alcuno compenso né verranno risarcite eventuali spese sostenute.

I progetti di fattibilità tecnica ed economica e definitivo formeranno oggetto di verifica ai sensi dell'art.26 (*Verifica preventiva della progettazione*), comma 3, del D.Lgs. n.50/2016; il progetto esecutivo formerà oggetto di verifica e di validazione da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.26, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016

ART.4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art.46 (*Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria*) del D.Lgs. n.50/2016 e precisamente:

- a) Prestatori di servizi di ingegneria e architettura;
- b) Società di professionisti;
- c) Società di ingegneria;
- d) Prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 742276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74323100-0 e 742740000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;
- e) Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

- f) Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura

In materia trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, n.263 (*Regolamento recante definizioni dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art.24, commi 2 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50*).

ART. 5 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non possono partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016.

Ai raggruppamenti temporanei di professionisti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.48 (*Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici*) del D.Lgs. n.50/2016.

I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla stazione appaltante.

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio, ovvero contemporaneamente come professionista singolo e come società di professionisti o società di ingegneria delle quali il professionista singolo è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. In caso di violazione dei predetti divieti saranno esclusi dalla gara tutti i concorrenti in cui figuri la presenza del medesimo soggetto. E' vietata la partecipazione del consorzio stabile e dei singoli consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio partecipante è tenuto a dichiarare per quali consorziate concorre e a queste ultime è fatto divieto di partecipare individualmente alla gara. La mancata osservanza di tale divieto comporta l'esclusione sia del consorzio che del consorziato / dei consorziati.

E' inoltre vietata la partecipazione di società, anche in RTC o in consorzio, che abbiano rapporti di controllo ai sensi dell'art.2359 c.c., o si trovino in qualsiasi relazione, anche di fatto, con altre società che partecipano alla medesima gara singolarmente o quali componenti di RTC o di consorzi, se la situazione di controllo o la relazione di fatto implica che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l'incarico dovrà essere espletato da tecnici in possesso delle competenze richieste, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominalmente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive competenze professionali. Nell'offerta dovrà altresì essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

La partecipazione alla presente gara comporta l'accettazione e l'assoggettamento alle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Savona il 17/03/2015.

ART. 6 – REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, CAPACITA' TECNICOORGANIZZATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

I concorrenti di cui all'art.4 del presente disciplinare devono essere in possesso dei sotto indicati requisiti:

1) Requisiti di idoneità professionale

- *(per le società)* iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, agricoltura e artigianato per oggetto di attività corrispondente al servizio da affidarsi con la presente procedura;
- Iscrizione all'Albo del proprio ordine professionale dei soggetti personalmente responsabili delle prestazioni oggetto del servizio in affidamento (ordine professionale degli ingegneri / architetti sez. A)
- Per il servizio di coordinamento per la sicurezza in corso di esecuzione è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art.98 del D.Lgs. n.81/2008;
- Per il servizio di progettazione antincendio è richiesto il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n.139/2006 e D.M. 05.08.2011;

2) Requisiti di capacità economico-finanziaria:

- fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando per un importo pari ad 1,5 volte l'importo a base di gara. Tale requisito risulta essere specificamente motivato in considerazione dell'entità e della complessità dell'incarico e della necessità di poter selezionare un operatore sul mercato con una capacità economica e finanziaria significativa, indice di affidabilità del soggetto e proporzionata la valore dell'affidamento.
Nel caso di partecipazione in RTP, il presente requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

3) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa

- Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. Per l'individuazione dei servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17 giugno 2016.
Si dovranno indicare: l'opera in oggetto, il committente, l'importo dei lavori e le classi e le categorie dell'opera, l'oggetto ed il valore dell'incarico, la data di affidamento e la durata, l'attività svolta dal concorrente, gli eventuali coesecutori nonché la percentuale e la tipologia di prestazione svolta da ciascuno di questi ultimi.
Nel caso di partecipazione in RTP, il presente requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.
- Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale pari allo 0.40 l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,

calcolato riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento

Si dovranno indicare: l'opera in oggetto, il committente, l'importo dei lavori e le classi e le categorie dell'opera, l'oggetto ed il valore dell'incarico, la data di affidamento e la durata, l'attività svolta dal concorrente, gli eventuali coesecutori nonché la percentuale e la tipologia di prestazione svolta da ciascuno di questi ultimi.

Il presente requisito non è frazionabile per i RTP: pertanto, nel caso di raggruppamento, ogni singolo servizio dovrà essere integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati;

- *Per soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendenti soci attivi, dipendenti e consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, o facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA) pari a 5 unità (corrispondente al numero minimo di unità stimate dalla stazione appaltante necessarie per lo svolgimento dell'incarico);*
- *Per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici in misura pari a 5 unità (corrispondente al numero minimo di unità stimate dalla stazione appaltante necessarie per lo svolgimento dell'incarico);*

Nel caso di RTP il requisito relativo all'organico dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

N.B.: Ai sensi dell'art.8 del DM 17 giugno 2016 (ex DM n.143/2013) i gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura sono da considerarsi ricompresi anche gli studi effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, ed ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

I lavori valutabili ai fini del soddisfacimento del requisito sono quelli per i quali è stata svolta la progettazione di fattibilità tecnico-economica e/o definitiva e/o esecutiva e/o la direzione lavori e/o il coordinamento della sicurezza.

Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia privati, sia pubblici. I servizi resi sono valutabili esclusivamente se documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati.

Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad eccezione dei servizi resi in favore di committenti privati, i quali sono valutabili solo a condizione che l'opera progettata sia stata in concreto realizzata (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 luglio 2014, n.3663 e parere precontenzioso ANAC n.178 del 21 ottobre 2015).

Ai sensi dell'art.46, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci della

società, qualora costituite nella forma di società di persona o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

In applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal DM. N.34/2013.

ART.7 – STRUTTURA OPERATIVA

L'incarico oggetto del presente appalto dovrà essere espletato da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione al relativo ordine / collegio professionale.

I professionisti indicati nella struttura operativa potranno avvalersi, ove ritenuto necessario, di ogni altra professionalità propedeutica allo sviluppo dei livelli progettuali. Eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili, dovranno essere motivate e autorizzate dalla stazione appaltante, ferma restando la composizione del raggruppamento affidatario dell'incarico.

ART.8 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. n.50/2016 l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, tecnico e professionale di cui all'art.83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n.50/2016 avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Si precisa che, per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'ausiliario sia il soggetto che si avvale dei requisiti.

L'avvalimento è ammissibile con esclusivo riferimento ai requisiti di partecipazione e non può essere utilizzato in relazione agli elementi dell'offerta tecnica: non è pertanto ammissibile in relazione ai servizi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali (oggetto di attribuzione di punteggio).

ART.9 – SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso, fatta eccezione per le attività indicate all'art.31 (*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*), comma 8, del D.Lgs. n.50/2016, laddove è stabilito che "l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista".

ART.10 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire al Comune di Alassio– **Ufficio Protocollo – Piazza Libertà, 3– 17021 ALASSIO**, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 20 luglio 2017.**

L'offerta dovrà pervenire in un plico adeguatamente chiuso con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

Al fine dell'identificazione della provenienza del plico, quest'ultimo dovrà recare esternamente l'indicazione del mittente e dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura da un legale rappresentante dell'impresa.

Tale plico dovrà inoltre riportare all'esterno la seguente dicitura:

“Procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico- economica, definitiva ed esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione finalizzata alla realizzazione del nuovo Polo Scolastico di Reg. Loreto - CIG 7119479BEB”.

Si avverte che, ove il plico fosse sprovvisto delle suddetta dicitura, sarà trattato come corrispondenza ordinaria e, pertanto, l'Amministrazione declina ogni responsabilità al riguardo.

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato delle offerenti – soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con indicazione della data e dell'ora di consegna –, fino al termine perentorio sopra indicato, nelle giornate non festive agli orari sotto indicati:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30; il martedì e giovedì anche dalle ore 14:30 alle 16:30. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

All'interno del plico dovranno essere inserite n. **3 (tre)** buste come di seguito indicate:

- una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno la dicitura **Busta A – “Documentazione amministrativa”**, oltre al nome del soggetto concorrente;
- una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno la dicitura **Busta B – “Offerta tecnica”**, oltre al nome del soggetto concorrente
- una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno la dicitura **Busta C – “Offerta economica”**, oltre al nome del soggetto concorrente.

Le buste A, B e C non dovranno essere trasparenti o comunque tali da rendere anche parzialmente conoscibile il loro contenuto.

BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura **“Documentazione amministrativa”**, dovrà contenere i seguenti documenti:

- a) istanza di partecipazione (redatta in conformità all'**allegato n.1**)
La domanda dovrà essere presentata e sottoscritta da:
 - *libero professionista individuale;*

- *studio associato (unica istanza compilata e sottoscritta da tutti i professionisti associati);*
 - *legale rappresentante della società di professionisti;*
 - *legale rappresentante della società di ingegneria;*
 - *legale rappresentante del consorzio stabile;*
 - *tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti;*
- b) dichiarazione inerente l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.80/2016 (redatta in conformità all'**allegato n.2**)
La dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da:
- *libero professionista individuale;*
 - *ciascuno dei professionisti associati;*
 - *legale rappresentante della società di professionisti;*
 - *legale rappresentante della società di ingegneria;*
 - *sia dal consorzio sia dalle consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa (dichiarazione resa dal legale rappresentante);*
 - *(in caso di raggruppamento) da ciascun componente del raggruppamento seguendo, a seconda della rispettiva forma giuridica (professionista singolo, studio associato, società ecc.) le modalità di cui ai precedenti punti;*
- c) (eventuale) dichiarazione relativa all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 resa dai soggetti diversi dal legale rappresentante (redatta in conformità all'**allegato 3**)
La dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati nel punto 2 dell'allegato 2, ossia: - *(se si tratta di società in nome collettivo) dal socio e dal direttore tecnico;*
- *(se si tratta di società in accomandita semplice) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico;*
 - *(se si tratta di altro tipo di società o consorzio) dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, dai soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;*
N.B.: in caso di raggruppamento tale dichiarazione dovrà essere resa da ciascun soggetto indicato nel punto 2 dell'allegato A.2 reso da ciascun operatore raggruppato
- d) dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa (redatta in conformità all'**allegato 4**) La dichiarazione dovrà essere presentata da:
- libero professionista individuale;*
- *studio associato (unica istanza compilata e sottoscritta da tutti i professionisti associati);*
 - *legale rappresentante della società di professionisti;*
 - *legale rappresentante della società di ingegneria;*
 - *legale rappresentante del consorzio stabile;*
 - *tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti;* e) (eventuale), in caso di avvalimento:

- Dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e altre dichiarazioni (da rendersi in conformità all'**allegato n.5**);
 - Dichiarazione, resa dal soggetto ausiliario ai sensi del DPR n.445/2000, attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - Dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (riportante nello specifico le risorse ed i mezzi messi a disposizione);
 - Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- f) *(eventuale)* nel caso di RTI o consorzio ordinario già costituito, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito all'operatore mandatario tramite scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del contratto;
- g) *(eventuale)* nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione sostitutiva redatta in conformità all'**allegato n.6** ai sensi del D.P.R. n.445/2000 resa congiuntamente e sottoscritta da tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o dei consorzi ordinari di concorrenti, relativa all'impegno per cui in caso di aggiudicazione gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
- h) *(eventuale)* nel caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c), dichiarazione contenente l'indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre (allegato n.7)
- i) PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS in ottemperanza alla deliberazione n.111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP recante "Attuazione dell'art.6-bis del D. Lgs. n. 163/2006, introdotto dall'art.20, comma 1, lett. a), legge n.35 del 2012." La registrazione al sistema AVCPASS dovrà essere effettuata sul sito www.anticorruzione.it, mediante accesso al link "Registrazione" presente nella sezione "Servizi ad accesso riservato", seguendo le istruzioni ivi riportate.
- Qualora non risulti possibile per qualunque motivo l'effettuazione delle verifiche mediante il citato sistema AVCPASS, il Comune di Alassio si riserva di procedere alle verifiche con modalità alternative;
- l) Ricevuta versamento contributo ANAC pari a euro 20,00= (venti/00).

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, sulla base delle disposizioni e secondo le modalità specificamente dettagliate nell'art.83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio), comma 9, del D. Lgs. n.50/2016.

A norma dell'art.93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) del D.Lgs. n.50/2016 non è richiesta la presentazione della cauzione provvisoria.

BUSTA OFFERTA TECNICA

La busta con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "**Offerta tecnica**", dovrà contenere:

- **Documentazione tecnica illustrativa di massimo tre servizi di progettazione svolti** (indicando committente, importo, categoria, oggetto, data e durata dell'affidamento, ecc...), relativi ad interventi ritenuti significativi dal concorrente della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini a quelli oggetto del presente appalto, in relazione alle categorie del DM 14.06.2016 (ex DM n.143/2013 o delle corrispondenti categorie del DM 143/1949) e concernenti servizi paragonabili, per tipologia e complessità a quelli oggetto del presente affidamento

N.B.: Per ciascun servizio di progettazione è consentita la consegna di max 3 facciate in formato A3 o 6 facciate in formato A4 per ciascun servizio.

I servizi significativi devono riferirsi ad un'opera realizzata. Nel caso di partecipazione in RTP, i servizi possono essere stati eseguiti da qualsiasi membro (o da più membri congiuntamente) del raggruppamento.

- **relazione tecnica e metodologica delle modalità con cui l'offerente intende procedere all'espletamento dei servizi di progettazione oggetto dell'incarico**

N.B.: Il numero massimo di 10 facciate in formato A4 è riferito al totale della relazione.

(Nel conteggio delle pagine non verranno conteggiati i curricula del gruppo di lavoro eventualmente allegati).

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'operatore economico concorrente in forma singola, ovvero dal Legale Rappresentante dell'operatore economico capogruppo in caso di RTI già costituito, ovvero nel caso di RTI da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti degli operatori economici costituenti il futuro raggruppamento temporaneo.

BUSTA OFFERTA ECONOMICA

La busta con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "**Offerta Economica**", dovrà contenere l'offerta, in bollo, redatta secondo il fac-simile di cui all'**allegato n. 8**, indicando:

- 1) **Ribasso percentuale unico** sull'importo economico posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere (e fino alla terza cifra decimale);
- 2) **Riduzione percentuale** da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento delle attività di progettazione in misura comunque non superiore al 25%
- 3) **Costi aziendali per la sicurezza** di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere dei prezzi offerti, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.

L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione

L'offerta economica, a pena d'esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'operatore economico concorrente in forma singola, ovvero dal Legale Rappresentante dell'operatore economico capogruppo in caso di RTI già costituito, ovvero nel caso

di RTI da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti degli operatori economici costituenti il futuro raggruppamento temporaneo.

Con riferimento alla normativa vigente in materia di imposta di bollo, si precisa che la mancata conformità alla stessa non comporterà l'esclusione dalla gara: in tale caso, l'Amministrazione universitaria provvederà alla trasmissione della relativa documentazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti di competenza.

ART.11 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 95 (*Criteri di aggiudicazione dell'appalto*), comma 3, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 con ponderazione di massimo 70 punti per l'offerta tecnica e di 30 punti per l'offerta economica così articolati:

Punteggio tecnico: massimo 70 punti

- a) **Professionalità ed adeguatezza dell'offerta desunta da servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento:**
punteggio massimo **35**, articolati nei seguenti sub-criteri:
 - a.1) servizi analoghi di progettazione (numero massimo di 3 servizi): *punteggio massimo 35 punti*;
- b) **Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico:** punteggio massimo **35**, articolati nei seguenti sub-criteri:
 - b.1) Modalità di svolgimento dei servizi di progettazione: *punteggio massimo 35 punti*

Punteggio economico: massimo 30 punti

- a) **Ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica:** punteggio massimo **20**;
- b) **Riduzione percentuale** da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento delle attività di progettazione in misura comunque non superiore al 25%: punteggio massimo 10 punti.

L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula:

$K_i = A_i \cdot P_a + B_i \cdot P_b + C_i \cdot P_c$ dove:

K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente *esimo*;

A_i , B_i e C_i sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valori centesimali, attribuiti al concorrente *esimo*;

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile; - il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.

P_a , P_b e P_c sono i fattori ponderali di cui all'art. 266, co. 5, d.P.R. 207/2010 sopra riportati.

Ai fini della determinazione dei coefficienti relative agli elementi di valutazione di cui alle lett. a) e b) si procederà attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei

valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie” seguendo le linee riportate nell'allegato G.

Una volta terminati i “confronti a coppie”, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massime le somme provvisorie prima calcolate. Nel caso in cui il numero di offerte dovesse essere inferiore a tre, si utilizzerà il metodo “Media dei Coefficienti attribuiti discrezionalmente”, come indicato nel punto n.4 dell'allegato P, e verrà utilizzato il seguente criterio nell'attribuzione dei COEFFICIENTI:

- 1 eccellente
- 0,9 ottimo
- 0,8 buono
- 0,7 discreto
- 0,6 sufficiente
- 0,5 non completamente sufficiente
- 0,4 insufficiente
- 0,2 scarso
- 0 totalmente inadeguato

Gli operatori economici che nel complesso della valutazione qualitativa non avranno raggiunto un punteggio qualità pari almeno a 45 punti su 70 punti attribuibili, non saranno ammessi alla apertura della offerta economica in quanto considerata offerta non adatta a soddisfare le esigenze minime della stazione appaltante.

Si precisa che nella valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione di gara si atterrà ai seguenti criteri motivazionali:

- per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui alla lettera a.1) (adeguatezza dell'offerta relativa ai servizi di progettazione), verrà premiata l'attinenza dei servizi presentati al servizio oggetto dell'appalto in termini di caratteristiche, complessità ed entità delle opere. Nella valutazione dell'offerta costituirà titolo preferenziale l'attinenza, nell'ambito di ogni servizio presentato, a ciascuna delle discipline (impiantistica, architettonica e strutturale) di cui si compone l'appalto. In particolare, si riterranno maggiormente adeguate quelle offerte la cui documentazione che consenta di stimare che il concorrente abbia redatto progetti o effettuato in generale servizi di ingegneria ed architettura studiati con il fine di ottimizzare, sul piano tecnologico, funzionale e di inserimento ambientale, il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'offerta;
- per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui alla lettera b.1) (modalità di svolgimento dei servizi di progettazione), verranno premiate le offerte che sviluppino, sotto il profilo della completezza e della esaustività, i seguenti aspetti:
 - proposte migliorative degli aspetti tecnici contenuti nel DPP;
 - utilizzo di tecnologie strutturali prefabbricate per il contenimento dei tempi di realizzazione;
 - azioni e soluzioni di sviluppo in ordine alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti sul territorio in cui si realizzano le opere;
 - modalità di esecuzione del servizio con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi;
 - risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento dell'incarico;

Ai fini della determinazione del coefficiente relativo all'elemento c) (ribasso percentuale sul prezzo) la commissione giudicatrice impiegherà la seguente formula:

C_i (per $A_i \leq Asoglia$) = $X \cdot A_i / Asoglia$

C_i (per $A_i > Asoglia$) = $X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - Asoglia) / (A_{max} - Asoglia)]$ dove:

C_i = **coefficiente** attribuito al concorrente i -esimo

A_i = **valore** dell'offerta (*ribasso*) del concorrente i -esimo

$Asoglia$ = **media aritmetica** dei valori delle offerte (*ribasso sul prezzo*) dei concorrenti

X = **0,90**

A_{max} = **valore** dell'offerta (*ribasso*) più conveniente

Ai fini della determinazione del coefficiente relativo all'elemento d) (riduzione percentuale sui tempi di progettazione), sarà applicata la seguente formula: Punteggio attribuito = $P = \frac{T_i}{T_{medio}}$

Dove

T_i = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente i -esimo;

T_{medio} = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo;

per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media, il coefficiente è pari almeno a 1

ART.12 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si potranno richiedere in forma scritta - esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo comune.alassio@legalmail.it - chiarimenti in ordine alla documentazione di gara fino a 5 giorni prima della scadenza.

Laddove il chiarimento abbia valenza generale, l'Amministrazione provvederà a pubblicare le risposte ai chiarimenti richiesti, omessa ogni indicazione in ordine all'operatore economico richiedente.

ART.13 - VISITA LUOGHI

E' possibile effettuare il sopralluogo della struttura interessata all'espletamento del servizio oggetto dell'appalto. I sopralluoghi dovranno essere concordati con l'Area Servizi Tecnici, con richiesta da inviarsi a mezzo mail al numero 0182/602214 o all'indirizzo raffaella.bonfiglio@comune.alassio.sv.it. Le visite si svolgeranno alla presenza del RUP o delegati. Il sopralluogo potrà essere effettuato da parte del Legale Rappresentante dell'operatore economico, o da un suo delegato, munito d'apposita delega.

Nel caso di RTI potrà essere effettuato congiuntamente dai legali rappresentanti o da soggetti delegati di tutte le imprese facenti parti del raggruppamento o, in alternativa, dal legale rappresentante o da delegato di almeno una delle imprese facenti parte del raggruppamento (in tale ultimo caso il soggetto che effettua il sopralluogo dovrà esibire preventiva attestazione che il sopralluogo viene effettuato in nome e per conto di tutte le imprese costituenti il RTI).

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti e non oltre la data del 14 luglio 2017.

All'atto del sopralluogo, il Comune di Alassio provvederà a rilasciare la relativa attestazione.

Il sopralluogo è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara.

ART.14 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara si svolgerà in seduta aperta al pubblico presso la sala riunioni del Comune di Alassio - Piazza Libertà 3 - **il giorno 21 luglio 2017, alle ore 10.00**

Alla seduta potranno assistere i legali rappresentanti delle imprese ovvero soggetti muniti di apposita delega.

Il Seggio di gara, procederà preliminarmente a verificare l'integrità e la correttezza formale dei plichi pervenuti entro il termine prescritto dal bando, nonché all'apertura dei plichi stessi, procederà, quindi, all'apertura delle buste riportanti all'esterno la dicitura "*Documentazione amministrativa*" e a esaminare la completezza e la correttezza formale dei documenti in esse contenuti rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare, rinviando ad un secondo momento l'analisi approfondita dei documenti.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sarà nominata la commissione aggiudicatrice. La nomina avverrà, conformemente a quanto previsto dall'art. 216, comma 12 del nuovo codice dei contratti nonché 3 delle linee guida ANAC n. 5, a cura dell'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta.

I concorrenti saranno informati del giorno e dell'ora della riunione della Commissione in seduta pubblica. In tale seduta pubblica la commissione procederà pertanto all'apertura delle buste B (*Offerta tecnica*), limitandosi a verificare e a far verbalizzare l'esistenza della documentazione richiesta.

La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle Offerte Tecniche ed all'attribuzione del punteggio relativo ai criteri, fornendo altresì le opportune disposizioni espressamente finalizzate alla custodia delle offerte economiche.

Nella successiva seduta aperta al pubblico la commissione giudicatrice provvederà pertanto a comunicare i punteggi attribuiti alle offerte tecniche dalla stessa e procederà quindi all'apertura delle buste relative alle Offerte economiche.

Procederà alla lettura dei prezzi offerti ed all'attribuzione del punteggio relativo ai criteri di cui al precedente art. 11, nonché alla determinazione del punteggio complessivo di gara.

Ai fini della verifica di anomalia delle offerte, si applicheranno le disposizioni di cui all'art.97 (*Offerte anormalmente basse*), D.Lgs. n.50/2016; in assenza dei presupposti di cui al comma 2 citato dell'art.97, il RUP pronuncerà proposta di aggiudicazione della presente procedura.

Laddove l'offerta appaia anormalmente bassa, il Comune di Alassio, per il tramite del RUP, provvederà a richiedere all'offerente primo in graduatoria le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni.

In tal caso, l'esame e la valutazione delle giustificazioni a corredo dell'offerta e le conseguenti determinazioni saranno assunte dal RUP con il supporto della Commissione di valutazione delle offerte tecniche nel corso di una o più sedute riservate.

Si precisa che, in caso di offerte di uguale punteggio complessivo, si procederà ai sensi dell'art. 77, r.d. 527/1924.

A norma dell'art.95 (*Criteri di aggiudicazione dell'appalto*), comma 12, del D.Lgs. n.50/2016, l'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; in tali ipotesi i concorrenti non avranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta.

Si precisa che l'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.

ART.15 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Previo verifica della proposta di aggiudicazione, a norma del combinato disposto degli artt.32 (*Fasi delle procedure di affidamento*), comma 6, e 33 (*Controlli sugli atti delle procedure di affidamento*)

del D.Lgs. n.50/2016 con determinazione del Dirigente verrà disposta l'aggiudicazione della procedura. Si procederà pertanto con le verifiche relative all'aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione provvederà a comunicare l'aggiudicazione al concorrente risultante primo nella graduatoria, nonché al concorrente che nella graduatoria sarà risultato secondo e, comunque, a tutti i soggetti di cui all'art.76 (*Informazioni dei candidati e degli offerenti*), comma 5, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016; l'Amministrazione comunicherà altresì l'esclusione ai concorrenti secondo quanto previsto dall'art.76, comma 5, lett. b).

L'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti.

Come precedentemente indicato il possesso dei requisiti, autocertificato come indicato precedentemente, ai sensi del D.P.R. n.445/200, sarà oggetto di verifica attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS. Nel caso in cui il sistema AVCPass non permettesse le verifiche in capo al soggetto aggiudicatario, l'Amministrazione procederà attraverso le richieste dirette agli enti certificatori.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipula del contratto nella forma pubblico-amministrativa: a norma dell'art.32, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016 il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'aggiudicatario, contestualmente alla notifica di aggiudicazione, verrà richiesto il rimborso delle spese per la pubblicazione del bando e del relativo esito.

ART.16 – COPERTURE ASSICURATIVE E CAUZIONE DEFINITIVA

Ai fini della stipula del contratto, all'aggiudicatario verrà richiesto la presentazione della cauzione definitiva costituita nella misura e nei modi prescritti dall'art.103 (*Garanzie definitive*) del D.Lgs. n.50/2016.

L'aggiudicatario, per l'attività di progettazione, deve possedere la copertura dei rischi professionali ai sensi dell'art.24, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.

L'aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di approvazione del progetto esecutivo ed ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia è prestata per un massimale pari a € 1.000.000,00=.

Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Le spese relative alla predetta polizza sono a carico del soggetto contraente.

I professionisti incaricati della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovranno presentare, al momento della stipula del contratto, copia della propria polizza generale di responsabilità civile professionale, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo di "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea.

ART.17 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività

istituzionali dell'Ateneo, dell'eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati in locali dell'Ente.

Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto d.lgs. 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alassio.

ART.18 - ACCESSO AGLI ATTI

Tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno a disposizione dei concorrenti che potranno esaminarli e chiederne copia solo dopo che l'Università avrà pronunciato l'aggiudicazione definitiva. L'esame ed il rilascio di eventuali copie avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART.19 – CONTENZIOSO

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Liguria con sede in Genova. Il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro 30 gg decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo.

ART.20 – CONTROVERSIE

Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'affidatario e il Comune di Alassio, non componibili in via amministrativa, sono demandate al giudice ordinario. Foro competente è quello di Savona.

ART.21 – ALTRE INFORMAZIONI

Alla procedura in esame è stato attribuito dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente numero identificativo: gara n. 6777979 **CIG 7119479BEB**

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi delle disposizioni di cui all'art.31 (*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*) del d.lgs. n.50/2016: arch. Raffaella BONFIGLIO, I documenti presentati non saranno restituiti.

ART. 22 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e alle Linee Guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE DISCIPLINARE

A) Documento Preliminare alla Progettazione (DPP)

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di esclusione ex art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
- 3) (*eventuale*) dichiarazione circa l'insussistenza dei requisiti di esclusione ex art.80 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 resa da altri soggetti;
- 4) Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi ;
- 5) (*eventuale*) dichiarazione per avalimento;

- 6) *(eventuale)* dichiarazione per RTI costituendi;
- 7) *(eventuale)* dichiarazione per consorzi stabili
- 8) Offerta economica